

IL METODO CASISTICO, LA RETORICA FORENSE E LA REDAZIONE DEI TESTI GIURIDICI NELLA SCUOLA DI FORMAZIONE DEGLI AVVOCATI

PAOLO DORIA

ABSTRACT

Le scuole forensi per la formazione degli avvocati hanno dovuto affrontare il problema della metodologia didattica da introdurre nel procedimento formativo. Nel nostro ordinamento universitario giuridico le tecniche dell'argomentazione e della comunicazione persuasiva sono state trascurate per quasi due secoli a cavallo tra il 1800 e il 1900. La conoscenza della retorica classica forense rappresenta il cardine per l'apprendimento del metodo dell'argomentazione giuridica. Il procedimento induttivo previsto dal metodo casistico costituisce lo strumento didattico più indicato per interagire con i discenti nelle scuole di formazione forense. L'approccio pratico, infatti, stimola il ragionamento argomentativo e conferisce impulso al processo di autoformazione del praticante avvocato. I paradigmi della retorica classica rimangono la piattaforma più solida per l'apprendimento della tecnica dell'argomentazione e per la redazione di testi giuridici, siano essi pareri legali o atti giudiziari.

PAROLE CHIAVE

Formazione; scuole forensi; gruppi studio; metodologia giuridica; retorica; metodo casistico; atti; pareri; scrittura forense

SOMMARIO

§1. – L'origine del problema della formazione degli avvocati. §2. – La metodologia didattica: la formazione psicologica moderna o la riscoperta degli insegnamenti della retorica forense classica? §3. – Il

metodo casistico per uno stimolo all'autoformazione del giurista pratico: l'esperimento didattico svolto nei gruppi di studio per la preparazione alla redazione del parere e dell'atto difensivo. §4. – Possibili prospettive.

1 - L'ORIGINE DEL PROBLEMA DELLA FORMAZIONE DEGLI AVVOCATI

Il problema della formazione dei praticanti avvocati nel nostro paese¹ è di origine relativamente recente: se ne discusse, tra non molti operatori del settore, alla prima² vera conferenza nazionale delle scuole forensi, tenutasi ad Ancona nell'aprile del 1999. Il Consiglio Nazionale Forense, in seguito ad una indagine svolta in quel periodo dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che poneva all'attenzione degli ordini forensi il dovere di garantire la qualità delle prestazioni professionali degli iscritti, a pena della stessa sopravvivenza del sistema ordinistico, corse frettolosamente ai ripari, costituendo nello stesso 1999 il Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati³, con lo scopo di dare avvio ad un movimento formativo nuovo che si staccasse dal tradizionale praticantato, ormai rivelatosi irrimediabilmente superato dalle dinamiche socio-economiche e dall'accesso incontrollato, con crescita esponenziale, dei giovani alla professione⁴. Nel corso di questi due lustri sicuramente è stato

1 Sulla formazione dell'avvocato in Europa: G.B. Ferri, *La formazione del "civilista europeo"*, in *Contratto e impresa Europa*, 1996, pp. 463 e ss.; A. Gambaro, *La formazione del giurista in Europa*, in *Contratto e impresa Europa*, 2002, pp. 796 e ss.

2 La prima conferenza nazionale delle scuole forensi venne seguita dalla seconda di Bari del 14-15/2/2003, dalla terza di Taormina del 2-3/7/2004, dalla quarta del 29/6-1/7/2006 di Pisa; successivamente, costituita nel 2007 la Scuola Superiore dell'Avvocatura in sostituzione del soppresso Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati, venne organizzata il 12/9/2009 a Roma una nuova prima conferenza nazionale delle scuole forensi, seguita dall'ultima del 26/2/2010.

3 *Introduzione a un modello formativo e professionale per gli avvocati*, a cura di A. Mariani Marini, Roma, 1999; sull'attività del Centro di formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati, vedasi *Relazione di un quadriennio (2000-2003)*, a cura del C.N.F., Roma, 2003.

4 Sulla non novità del problema del numero eccessivo degli iscritti agli ordini professionali, vedasi P. Calamandrei, *Troppi avvocati!*, Firenze, 1921; sulla crisi degli avvocati a Venezia dopo la scoperta dell'America, F. Sansovino, *L'avvocato, dialogo nel quale si discorre tutta l'autorità che hanno i Magistrati di Venetia. Con la pratica delle cose giudiziali del Palazzo*; Venezia, 1559, ripubblicato a cura di P. Calamandrei, Firenze, 1942.

percorso un iter molto importante nell'ambito formativo forense: dalle 34 scuole di formazione registrate ad Ancona nel 1999 si è giunti alle 77 (per 96 ordini) presenti alla Conferenza di Roma del 12 giugno 2009⁵. Ma il percorso rimane ancora lungo (quasi la metà degli ordini in Italia è priva di una scuola di formazione forense riconosciuta) e irto di ostacoli per la realizzazione di un modello formativo compiuto per l'avvocatura all'altezza delle sfide che attendono la professione forense nei prossimi anni. Nella mancanza di un intervento legislativo, invocato da più parti⁶, rimane valido ancor oggi il modello imposto dall'art. 3 del noto D.P.R. n. 101/1990, anche se certi aspetti problematici, come ad esempio la facoltà da parte degli ordini di imporre l'obbligatorietà della frequenza delle scuole di formazione forensi, sembrano definitivamente superati⁷.

Comunque, la genesi del movimento formativo ha dovuto fare i conti sin dall'inizio con il deserto culturale che si era creato in certe materie fondamentali come la retorica forense e le tecniche difensive, a seguito della totale trascuratezza dell'argomento per quasi due secoli, tra l'800 e il '900, a causa dei furori antiretorici che avevano portato alla scomparsa dell'insegnamento ufficiale della retorica nelle università⁸.

Così, all'indomani della nascita del movimento formativo, di fronte alla consapevolezza che la metodologia didattica da proporre nelle scuole forensi doveva distaccarsi dal tradizionale insegnamento del sapere giuridico attraverso la lezione frontale, che rischiava di tradursi in un'inutile ripetizione dei corsi universitari, né poteva prevedere un semplice programma di preparazione al superamento dell'esame di

5 A. Mariani Marini, "Il futuro di una professione antica. Prospettive per le scuole forensi", in *Conferenza Nazionale delle scuole forensi. Atti*, a cura di G. Alpa, Roma, 2009, pp. 11 e ss.

6 G. Alpa, in *Conferenza Nazionale delle Scuole Forensi. Atti*, cit., p. 5; A. Mariani Marini, *Il rischio delle avanguardie*, in *Diritto e formazione*, 2009, pag. 489.

7 P. Ruggeri, *Scuole forensi - obbligatorietà dei corsi*, in *La previdenza forense*, 2005, pp. 307 e ss.; L. Mazzaroli, *La formazione dell'avvocato e il ruolo degli ordini*, in *Introduzione a un modello formativo e professionale per gli avvocati*, a cura di A. Mariani Marini, cit. pp. 11 e ss.

8 B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, Milano, 1997, p. 47; È noto l'imperversare del celebre motto coniato da Victor Hugo "Guerra alla retorica e pace alla sintassi!". La rinascita della retorica viene normalmente fatta risalire al *Traité de l'argumentation* di Perelman e Olbrechts-Tyteca del 1958, tradotto in Italia nel 1966 e pubblicato a cura di N. Bobbio, Torino, 1966; D. Antiseri, "Chaim Perelman e la nuova retorica", in *Un modello formativo per l'avvocatura*, atti del convegno a cura del C.N.F., Pisa, 2000.

abilitazione professionale⁹, condotto secondo uno schema inadeguato ed obsoleto, Alarico Mariani Marini, il più illuminato interprete della nuova sensibilità culturale venutasi a creare, era costretto a riconoscere che “*per alcune aree di insegnamento si parte letteralmente da zero*”¹⁰. Naturalmente si faceva riferimento alle tecniche di persuasione, alla ricerca, alla metodologia giuridica¹¹ e alla comunicazione scritta e orale dell’avvocato.

In questa situazione veniva costituita, nel 1999, per felice intuizione del mai abbastanza compianto Enrico Schiavo¹² e di Paola Mai¹³, la Scuola di formazione forense di Vicenza, a cui seguiva, nel 2000, grazie alla collaborazione di Francesco Savio, l’indovinato connubio con l’Ordine degli avvocati di Bassano del Grappa. Nell’ambito delle attività svolte dalla scuola nel corso di un decennio è sorto l’esperimento metodologico di cui si dirà in questo modesto lavoro.

2 - LA METODOLOGIA DIDATTICA: LA FORMAZIONE PSICOLOGICA MODERNA O LA RISCOPERTA DEGLI INSEGNAMENTI DELLA RETORICA FORENSE CLASSICA?

Il primo grande problema che si è posto all’attenzione della Scuola è stato il modello formativo da proporre ai discenti, risultando il paradigma elaborato all’epoca dal Censis valido sotto il profilo teorico, ma impossibile da realizzare sotto quello pratico: erano previste, infatti,

9 A. Mariani Marini, *Come formare il giurista*, in *Diritto & formazione*, 2005, 10, p. 1388; *id.*, *La formazione dell’avvocato – il ruolo della scuola forense*, in *La previdenza forense*, 2005, pp. 311 e ss.

10 A. Mariani Marini, introduzione a *Un modello formativo per l’avvocatura*, a cura del Censis e del Centro per la formazione e l’aggiornamento professionale degli avvocati, Milano, 2000, p. 23.

11 Sul metodo giuridico: G. Alpa, *Il metodo nel diritto civile*, in *Contratto e impresa*, 2000, pp. 357 e ss.; E. Randazzo, *Metodi e fini delle scuole di formazione del penalista*, in *Introduzione a un modello formativo e professionale per gli avvocati*, a cura di A. Mariani Marini, *cit.*, pp. 39 e ss.

12 Sulla figura indimenticabile di Enrico Schiavo, mi piace ricordare l’ineccepibile commemorazione di L. Fracasso, *Enrico Schiavo, avvocato vicentino*, in *Gli oratori del giorno*, 2006, 5, pp. 45 e ss.

13 P. Mai, *La formazione e le scuole forensi*, atti del Circolo Giuridico Gaetano Zilio Grandi e Bianca Gualdo Priorato, Vicenza, 1999.

450 ore di insegnamento annuali con insormontabili problemi di ordine finanziario e didattico, viste le risorse a disposizione¹⁴. Si delineavano in quel periodo nel Triveneto almeno due diversi orientamenti di pensiero: l'uno, facente capo alla scuola di Verona, si indirizzava a privilegiare la formazione dei formatori, mutuando paradigmi e schemi della moderna psicologia del lavoro e traendo spunti dalle esperienze ormai decennali maturate nell'ambito della formazione commerciale e pubblico-amministrativa, che portavano a valorizzare strategie di marketing¹⁵, tecniche relazionali e processi della comunicazione; l'altro, che faceva riferimento alla scuola di formazione forense padovana, puntava al recupero della metodologia giuridica e della retorica classica, opportunamente rivisitate secondo le esigenze di una società complessa come quella moderna. Autorevole capofila di quest'ultima scuola di pensiero, agli albori della riscoperta della formazione forense, era il prof. Umberto Vincenti¹⁶. Si decideva di orientarsi sul secondo modello, che mieteva consensi anche in sede nazionale, come dimostrato dalle pubblicazioni seguite ai seminari di alta formazione organizzati al principio del ventunesimo secolo¹⁷. Non si poteva nascondere, del resto, che per materie come la retorica, la tecnica dell'argomentazione e il linguaggio, si doveva ricorrere addirittura ad esperti estranei¹⁸

14 *Un modello formativo per l'avvocatura*, a cura del Censis e del Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati, op. cit., p. 68.

15 Per una critica di questa impostazione, vedasi A. Mariani Marini, *Agli antipodi dell'azzeccagarbugli. Cultura ed etica dell'avvocato*, Napoli, 2009, p. 50.

16 U. Vincenti, "Dalla legge al caso: la tecnica della decisione nei sistemi legali", in *Le strategie della difesa*, a cura di A. Mariani Marini, Milano, 2002, p. 165 e ss.; *id.*, "Piccola introduzione alla metodologia giuridica: discorso per gli avvocati", in *L'avvocato e il processo. Le tecniche di difesa*, a cura di A. Mariani Marini e M. Paganelli, Milano, 2003, p. 313; *id.*, "La struttura argomentativa del diritto occidentale", in Vincenti-Mariani Marini-Cavalla, *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, Pisa, 2004, p. 15 e ss.; *id.*, "Argomenti e decisioni argomentate correttamente", in *L'argomentazione il metodo nella difesa*, a cura di A. Mariani Marini e F. Procchi, Pisa, 2004, pag. 35 e ss.; *id.*, *La metodologia giuridica nella formazione dell'avvocato*, in *Diritto e formazione*, 2008, pag. 918 e ss.

17 Per tutte, vedasi *L'avvocato e il processo. Le tecniche di difesa*, a cura A. Mariani Marini e M. Paganelli, op. cit.

18 B. Mortara Garavelli, "Logos e pathos nell'oratoria forense", in *Le strategie della difesa*, a cura di A. Mariani Marini, op. cit., p. 15 e ss.; *id.*, "Scritture testuali e stereotipi del linguaggio forense", in *La lingua, la legge, la professione forense*, a cura di A.

all'ambiente giuridico, a causa di quel vuoto culturale di cui ho trattato in precedenza. Infatti, se è vero che gli assertori della formazione dei formatori secondo il modello della psicologia del lavoro orientata al marketing traevano validi fondamenti da studi che dimostravano l'antinomia venutasi a creare tra il sapere e il saper fare, al punto di poter sostenere autorevolmente che i saperi giuridici “*consentono di produrre prestazioni tecniche negoziabili nell'economia di mercato*”¹⁹, è altrettanto vero che la funzione pubblica²⁰ ed etica²¹ dell'avvocato rimane imprescindibile anche nella società moderna. È la riscoperta del *vir bonus dicendi peritus*²²: l'abilità professionale non può tradursi in mera dialettica eristica, ovverosia nell'arte di ottenere ragione *per fas et nefas*, con mezzi leciti e illeciti, come sostenuto da Schopenhauer²³. La correttezza etica e deontologica rimane *conditio sine qua non* dell'esercizio della professione del retore moderno.

Peraltro, la scelta del modello classico nella formazione dell'oratore non prescinde affatto dall'adeguata valorizzazione dell'aspetto psicologico della difesa, del processo e dei protagonisti del processo²⁴: gli antichi

Mariani Marini, Milano, 2003, p. 3 e ss.; *id.*, *Le parole e la giustizia*, Torino, 2001; T. De Mauro, “Il linguaggio come tecnica dell'esprimersi”, in *Il linguaggio, la condotta, il metodo*, a cura di A. Mariani Marini, Milano, 2001, p. 3 e ss.; A. Cattani, “La pratica dell'argomentazione e la tecnica del dibattito”, in *L'avvocato e il processo. Le tecniche di difesa*, a cura di A. Mariani Marini e M. Paganelli, op. cit., pp. 177 e ss.; *id.*, “Verità e processo: verità processuale e processo di verificaione”, in *Processo e verità*, a cura di A. Mariani Marini, Pisa, 2005, p. 59 e ss.; *id.*, *Botta e risposta. L'arte della replica*, Bologna, 2001; *id.*, “Esortazione alla teoria e alla pratica dell'argomentazione. Una modesta riproposta”, in *Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica*, a cura del C.N.F., Roma, 2002.

19 N. Irti, *La formazione del giurista*, in *La previdenza forense*, 2004, p. 201.

20 P. Calamandrei, *Troppi avvocati!*, op. cit., p. 9.

21 A. Mariani Marini, *Etica degli affari, etica della professione*, in *Diritto & formazione*, 2005, 11, p. 1531; *id.*, *Formazione, cultura, deontologia*, in *La previdenza forense*, 2001, p. 270.

22 La definizione, come è noto, è di catoniana e ciceroniana memoria, e la si ritrova nella summa della retorica antica in Quintiliano: “*Non posse oratorem esse nisi virum bonum. Sit ergo nobis orator quem constituimus is qui a M. Catone finitur vir bonus dicendi peritus*”, in *Instit. Orat.*, XII, I, 1 e XII, 1, 44.

23A. Schopenhauer, *L'arte di ottenere ragione*, Milano, 1991, p. 15.

24 U. Vincenti, in Vincenti-Mariani Marini-Cavalla, *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, op. cit., p. 38; Quintiliano, *Instit. Orat.*, XII, 7, 56; per la

avevano la perfetta consapevolezza della rilevanza delle emozioni nella comunicazione forense, ma mantenevano l'elemento psicologico sempre nell'ambito della tecnica persuasiva senza sopravvalutarlo come scienza autonoma²⁵. Del resto, alcuni tentativi della psicologia moderna di rinvenire nuove tecniche della persuasione portano semplicemente a riscoprire conoscenze che già erano patrimonio consolidato dell'antichità²⁶: *nihil novi sub sole*. In ogni caso le tecniche di comunicazione (o di manipolazione) psicologica²⁷ che mirano a sedurre il destinatario del messaggio sono lontanissime dalla concezione dell'adesione ad una tesi condivisa dall'uditorio come concepita da Perelman²⁸ e non possono essere adottate come modello di riferimento²⁹ per la tecnica dell'argomentazione dell'avvocato moderno³⁰. Lo scopo del giurista non è quello di persuadere agendo sul piano psicologico per indurre il giudice ad aderire emotivamente ad una tesi, ma è quello di convincere i propri interlocutori del fondamento della propria argomentazione sulla base di principi di ragionevolezza universalmente condivisi, pur valorizzando adeguatamente anche il piano emotivo per dare maggiore efficacia all'esposizione delle proprie tesi difensive³¹. Giustamente, quindi, l'importanza della retorica classica come metodo per l'arte dell'argomentare dell'avvocato è ormai comunemente accettata

preparazione del testimone, V, 7, 11; Cicerone, *De oratore*, II, 42, 178; Aristotele, *Retorica*, II, 1 e II, 4.

25 R. Guenon, *La crisi del mondo moderno*, Roma, 1997, p. 76.

26 M. Piattelli Palmarini, *L'arte di persuadere*, Milano, 1995, p. 35: quest'Autore smaschera il tentativo della scuola psicologica moderna di pretendere di aver inventato la teoria dello sfruttamento delle convinzioni presenti nell'interlocutore a fini persuasivi: "il concetto è pur sempre quello scoperto fin da Aristotele".

27 C. Duò, *Dall'ars oratoria alla neuro-linguistica: la comunicazione dell'avvocato stratega*, in Speciale XXIX Congresso dell'Avvocatura, a cura di A.N.F., novembre 2008, pp. 8-10.

28 C. Perelman, *Logica giuridica nuova retorica*, Milano, 1979, pp. 168 e ss.

29 Per una visione critica della retorica come mezzo di persuasione fine a se stesso, vedasi C. Michelstaedter, *La persuasione e la rettorica*, Milano, 1982.

30 A. Mariani Marini, *Agli antipodi dell'azzecagarbugli. Cultura ed etica dell'avvocato*, op. cit., p. 49. P. Moro, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, Pordenone, 2009, p. 49: "lo scopo della retorica non è puramente psicologico"

31 A. Mariani Marini, *Il ragionamento dell'avvocato. Le tecniche dell'argomentazione nel discorso giudiziale*, in *Diritto e formazione*, 2008, 2 p. 286.

nell'ambito degli studiosi della formazione forense³² ed è in quest'ottica che la costituzione nel 2004 del C.E.R.M.E.G. (Centro di ricerche sulla metodologia giuridica) non può che essere accolta come nuovo potente stimolo culturale per lo sviluppo e la crescita del movimento formativo forense, per ricongiungere, come è stato felicemente definito, la teoria alla prassi del sapere giuridico³³. Naturalmente, per inquadrare i contenuti della metodologia didattica da proporre nei corsi istituiti presso le scuole di formazione forense, bisogna preliminarmente intendersi sullo scopo dell'attività formativa: non ci si può illudere, infatti, che sia possibile formare un professionista complesso come l'avvocato, di alto profilo intellettuale, con la semplice frequentazione di un corso di formazione, per quanto articolato e ben congegnato possa essere. Non si può prescindere da determinate qualità naturali che debbono essere già presenti nel discente: il talento, una vasta cultura personale, la fantasia e una profonda conoscenza dell'animo umano³⁴. Pertanto la scuola di formazione forense, secondo la concezione maturata nell'esperienza di Vicenza e Bassano del Grappa, pur non intendendo sostituire la pratica professionale, che rimane esperienza indispensabile per maturare il processo formativo³⁵, si prefigge di integrare questo percorso rappresentando uno strumento utile ed efficace ai fini della formazione forense. Sappiamo che già nell'antichità vi erano dei dubbi sull'effettiva utilità delle scuole di retorica³⁶ ma, ben lungi dal sottovalutare il contributo che può essere dato da un corso di formazione serio e ben preparato, non bisogna cadere nell'eccesso opposto, oltretutto ritenere

32 F. Cavalla, "La via retorica alla verità", in Vincenti-Mariani Marini-Cavalla, *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, op. cit., p. 113; A. Mariani Marini, "L'argomentazione dell'avvocato", in Vincenti-Mariani Marini-Cavalla, *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, op. ult. cit., p. 61; C. Venturini, "L'argomentazione giuridica: dalla retorica classica alla moderna argomentazione", in *L'argomentazione e il metodo di difesa*, a cura di A. Mariani Marini e F. Procchi, Pisa, 2004, pp. 13 e ss.

33 Sugli scopi e le attività del C.E.R.M.E.G., vedasi M. Manzin, in *Metodologia della scrittura forense*, a cura di P. Moro, Trento, 2006, pp. 7-9.

34 Anche qui non si scopre niente di nuovo: Cicerone, *De oratore*, I, 5; Quintiliano, *Instit. Orat.*, X, 2, 12, e VI, 4, 12: "*natura enim non docetur*". P. Longo, *Il sole-24 ore nordest*, 24/1/2000, p. 9.

35 G. Pascuzzi, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, Bologna, 2008; U. Vincenti, *La metodologia giuridica nella formazione dell'avvocato*, in *Diritto e formazione*, 2008, 6, p. 918.

36 Cicerone, *De oratore*, III, 20, 75-76.

che la mera frequenza di un percorso formativo possa da solo garantire la formazione dell'avvocato. Lo scopo ultimo, a modesto avviso di chi scrive, è quello di innescare un circolo virtuoso di autoformazione nel giovane praticante avvocato che sia dotato di sufficienti doti naturali: l'acquisizione di una vasta cultura personale, lo studio delle arti e della letteratura e il continuo stimolo all'aggiornamento devono essere assimilati a livello personale dal discente studioso e diligente.

Una volta chiarito il concetto di modello formativo da seguire, bisogna concretizzare il metodo e il programma didattico: l'insegnamento giuridico non può cessare del tutto di essere dogmatico, dovendo comprendere "la conoscenza dei testi e l'esposizione dei principi"³⁷. Pertanto, la lezione frontale, soprattutto di fronte ai grandi numeri di iscritti alle scuole forensi, mantiene ancora un'indubbia efficacia nell'approfondimento teorico di determinate materie, anche se tende a riservare un ruolo passivo al praticante³⁸. L'insegnamento tradizionale del sapere giuridico, che dovrebbe essere oggetto degli studi universitari, deve avere funzione residuale³⁹ e deve essere affiancato da un prevalente metodo didattico addestrativo-pratico basato su simulazioni, sperimentazioni, ricerche e lavori di gruppo, che portino ad un coinvolgimento attivo dei discenti. E nell'ambito di queste attività che è sorta, quasi spontaneamente, nel 2005, nella scuola di formazione forense di Vicenza, l'esperienza del lavoro nei gruppi di studio.

3 - IL METODO CASISTICO PER UNO STIMOLO ALL'AUTOFORMAZIONE DEL GIURISTA PRATICO: L'ESPERIMENTO DIDATTICO SVOLTO NEI GRUPPI DI STUDIO PER LA PREPARAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PARERE E DELL'ATTO DIFENSIVO

Il metodo didattico scelto dalla scuola di Vicenza e Bassano ha portato a predisporre un programma annuale integrato con alternanza

37 S. Satta, *Il mistero del processo*, Milano, 1994, pag. 39.

38 A. Mariani Marini, in *Un modello formativo per l'avvocatura*, op. cit., p. 25; D. Cerri, *Nuova formazione: riflessioni teoriche ed applicazioni pratiche*, in *Diritto e formazione*, 2008, 4, p. 617. Le stesse Linee guida per le scuole forensi elaborate dalla Scuola superiore dell'avvocatura nel 2008 non escludono il permanere di questo strumento didattico, ancorché con funzione meramente integrativa: *Linee guida per le scuole forensi*, a cura di A. Bernardo, A. Mariani Marini e M. Paganelli, Roma, 2008, p. 5.

39 G. Pascuzzi, *Per una metodologia didattica*, in *Diritto e formazione*, 2009, 5, 767.

di lezioni frontali, esercitazioni pratiche e simulazioni processuali. Il periodo di svolgimento segue lo schema accademico da ottobre a giugno. Le esercitazioni pratiche, che prevedono la discussione interattiva di casi pratici, hanno portato alla necessità di suddividere gli iscritti (si era arrivati ad avere più di 200 frequentanti⁴⁰) in unità operative di non più di 30-40 persone per poter arrivare ad un reale e concreto coinvolgimento dei praticanti avvocati. Il numero ideale dei partecipanti al singolo gruppo, comunque, varia tra i 15 e i 20 iscritti al massimo, secondo l'esperienza quinquennale ormai maturata. Sopra questi numeri è impossibile svolgere attività didattica che non segua lo schema tradizionale della lezione frontale⁴¹. Ad un certo punto, è sorta l'esigenza di dare organicità e continuità al lavoro svolto nelle esercitazioni pratiche improntate secondo il metodo casistico; il desiderio è scaturito da un gruppo di discenti particolarmente preparato e sensibile agli stimoli intellettuali ed è stato accolto e sviluppato dalla Scuola, con un successo superiore alle aspettative. Sono stati costituiti i primi gruppi ed è stato elaborato un programma didattico da maggio a dicembre incentrato su incontri periodici quindicinali impostati sulla discussione di casi pratici e sull'elaborazione di testi scritti. Ciascun gruppo ha tre o quattro docenti che coordinano il lavoro alternandosi nella trattazione dei casi di diritto civile e di diritto penale. Ai docenti sono affiancati due giovani tutors che vengono scelti tra i più meritevoli allievi che abbiano frequentato la scuola negli anni precedenti e che abbiano conseguito l'abilitazione forense. Lo scopo del lavoro didattico, infatti, è duplice: da un lato, si tende a sviluppare la tecnica di redazione dei testi giuridici da parte dei discenti, dall'altro, si vuole preparare la futura classe docente nell'ambito di un'ottica di turnazione fisiologica nelle scuole di formazione forensi⁴². Il tema della formazione dei formatori è da tempo oggetto di discussione⁴³:

40 È bene precisare che il numero degli iscritti alle scuole forensi è da alcuni anni in sensibile diminuzione, secondo un trend che si sta manifestando a carattere nazionale.

41 Il numero ideale per Pascuzzi è indicato in dodici persone: G. Pascuzzi, *Per una metodologia didattica*, op. cit., p. 768.

42 A. Mariani Marini, *Un modello formativo per l'avvocatura*, op. cit., p. 22.

43 M. Manzin, introduzione a P. Moro, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, Pordenone, 2009, p. 11. A. Mariani Marini, *La formazione dell'avvocato – il ruolo della scuola forense*, in *La previdenza forense*, 2005, pp. 311 e ss.; sappiamo

non vi è dubbio che l'esperienza di tutorato costituisca un tirocinio indispensabile per svolgere la futura attività di docente.

L'approccio metodologico svolto nei gruppi di studio è quello casistico: il diritto nasce come prassi; *ex facto oritur ius*, il diritto nasce dal fatto, come è stato opportunamente indicato da un avveduto Autore⁴⁴. L'insegnamento del diritto tradizionale si basa su una concezione normocentrica della didattica di origine giuspositivistica ormai del tutto superata⁴⁵. Il trionfo della legge nel novero delle fonti del diritto, scaturito dall'illuminismo settecentesco, rappresenta un sistema in crisi⁴⁶: si è da tempo registrata una evoluzione dalla *legislatio* alla *iurisdictio*, perché oggi nella pratica giudiziaria la regola applicabile al caso concreto trae la sua fonte dall'interpretazione giurisprudenziale⁴⁷ piuttosto che dalla legge. Il dogma illuministico, secondo cui il giudice dovrebbe applicare senza spazi interpretativi il puro dettato normativo, è retaggio del passato. Nessuno dubita più dell'esistenza di un vero e proprio diritto giudiziario, ossia di un diritto creato dalla giurisprudenza⁴⁸. Questa rivoluzione nell'ambito delle fonti del diritto

che il tema è antico: “non mi propongo di insegnare, ma di dare consigli a coloro che insegneranno”; Quintiliano, *Instit. Orat.*, I, 4, 17.

44 M. Manzin, in *Metodologia della scrittura forense*, a cura di P. Moro, Trento, 2006, p. 7; P. Moro, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, op. cit., p. 44.

45 A. Mariani Marini, *Scienza giuridica e argomentazione forense*, in *Diritto e formazione*, 2010, 1, p. 141; P. Moro, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, op. cit., pp. 22 e ss.

46 U. Vincenti, “Argomenti e decisioni argomentate correttamente”, in *L'argomentazione e il metodo nella difesa*, a cura di A. Mariani Marini e F. Procchi, op. cit., p. 41.

47 A. Mariani Marini, *Il ragionamento dell'avvocato. Le tecniche dell'argomentazione nel discorso giudiziale*, in *Diritto e formazione*, 2008, 2, pp. 285 e segg.; *id.*, “Avvocatura, diritto vivente e diritti fondamentali”, in *Diritto vivente. Il ruolo innovativo della giurisprudenza*, a cura di A. Mariani Marini e D. Cerri, Pisa, 2007, pp. 7 e ss.; U. Vincenti, in Vincenti-Mariani Marini-Cavalla, *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, op. cit., p. 22; G. Alpa, “Il diritto giurisprudenziale e il diritto vivente. Convergenza o affinità dei sistemi giuridici?”, in *Diritto vivente. Il ruolo innovativo della giurisprudenza*, a cura di A. Mariani Marini e D. Cerri, op. cit., pp. 11 e ss.; A. Gentili, *La tecnica dell'argomentazione*, in *Diritto e formazione*, 2009, 1, p. 114; M. Paganelli, *Il diritto giurisprudenziale e l'uso consapevole del precedente*, in *Diritto e formazione*, 2008, 4, pp. 625 e ss.

48 F. Galgano, *Il contraddittorio processuale è ora nella Costituzione*, in *Contratto e impresa*, 2000, p. 1083; *id.*, *Trattato di diritto civile*, Padova, 2009, I, pp. 113 e ss.; *id.*, *L'efficacia vincolante del precedente di cassazione*, in *Contratto e impresa*, 1999, pp. 889 e ss.; *id.*, *Stare decisis e no nella giurisprudenza italiana*, in *Contratto e impresa*,

ha fatto sì che venisse meno anche la tradizionale distinzione tra sistemi giuridici chiusi (*civil law*) e aperti (*common law*); per i primi, si diceva, la soluzione del caso concreto si realizza attraverso il sistema deduttivo del sillogismo giudiziale rappresentato dalla sussunzione del fatto (premessa minore) nella norma applicabile (premessa maggiore), con il giudizio dettato dalla regola di legge rispetto alla fattispecie concreta⁴⁹; per i secondi, invece, la soluzione si prospetta tramite il meccanismo induttivo dell'analisi del caso: la regola applicabile discenderebbe dal raffronto con altri fatti già decisi in precedenza (*stare decisis*)⁵⁰. Ma l'ampliamento delle fonti normative nel sistema di *civil law* fa sì che ormai tutti i sistemi debbano essere considerati aperti⁵¹, per cui anche questa distinzione sul procedimento metodologico del ragionamento giuridico pare superata. L'approccio didattico di tipo casistico, infine, è prescritto sia dall'art. 3 del D.P.R. n. 101/1990 che disciplina le scuole di formazione forense, sia dall'art. 7 del decreto 21/12/1999 n. 537 che regola le scuole di specializzazione per le professioni legali. Il metodo casistico proposto consiste nella trattazione congiunta di un caso tra il docente e i discenti per stimolare il processo di autoapprendimento maieutico di matrice socratica⁵². I docenti, in sostanza, ricercano un caso controverso oggetto di recenti dispute giurisprudenziali⁵³ e lo sottopongono ai praticanti; normalmente il quesito viene proposto in anticipo rispetto allo svolgimento della discussione, in modo tale che l'allievo possa adeguatamente documentarsi e prepararsi con opportune ricerche. Dopo un'introduzione al metodo di redazione dei pareri legali stragiudiziali e degli atti difensivi, i discenti debbono esercitarsi a redigere gli scritti, che vengono corretti e valutati dal corpo docente. Alla fine, il caso viene discusso collettivamente per confrontare le singole posizioni assunte dagli allievi. Naturalmente vengono seguite le indicazioni valutative previste dall'art. 1 *bis*, comma 9, della legge 18/7/2003 n. 180 per gli esami

2004, pp. 1 e ss.; G. Sicchiero, *Il principio di effettività e il diritto vivente*, in *Giur. It.*, 1995, IV, pp. 263 e ss.; A. Riccio, *Un obiter dictum della Cassazione sull'efficacia del precedente giudiziario*, in *Contratto e impresa*, 2002, pp. 461 e ss.

49 C. Mandrioli, *Diritto processuale civile*, Torino, 2009, I, pp. 93 e ss.

50 U. Vincenti, in Vincenti-Mariani Marini-Cavalla, *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, op. cit., p. 31.

51 U. Vincenti, op. ult. cit., p. 22.

52 G. Pascuzzi, *Didattica a base di problemi*, in *Diritto e formazione*, 2008, 5, p. 788.

53 P. Moro, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, op. cit., p. 58.

di abilitazione professionale: si valutano la chiarezza, la logicità e il rigore metodologico dell'esposizione, la dimostrazione della capacità di soluzione di specifici problemi giuridici, la conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti trattati, la capacità di cogliere profili di interdisciplinarietà e la padronanza delle tecniche di persuasione (nell'atto giudiziario). Come è stato opportunamente notato⁵⁴, si tratta di valutazioni che riguardano non tanto il contenuto della soluzione data, quanto l'approccio metodologico nelle tecniche di scrittura forense. Per questo la discussione collettiva del caso assume una rilevante importanza: perché da un lato esalta la partecipazione interattiva degli allievi (non per nulla si parla di gruppi di studio e non di corsi di preparazione all'esame) e dall'altro non preclude il confronto con varie soluzioni alternative della fattispecie, che vengono considerate tutte potenzialmente corrette se adeguatamente sostenute sotto il profilo metodologico dell'argomentare giuridico prescelto. Il caso trattato, infine, viene pubblicato nel sito della scuola assieme all'elaborato giudicato più convincente dal corpo docente; in questo modo si stabiliscono anche delle relazioni e dei raffronti tra i vari gruppi di studio costituiti che possono verificare i lavori degli altri colleghi⁵⁵. Non è certo questa la sede per ripercorrere gli schemi della retorica applicata all'elaborazione dei pareri e degli atti giudiziari, essendo disponibili ormai numerosi testi di insigni autori⁵⁶: mi limiterò perciò a rapidi cenni.

54 P. Moro, in *Metodologia della scrittura forense*, a cura di P. Moro, op. cit., p. 14; *id.*, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, op. cit., pp. 68-69.

55 In questo modo viene costituito anche un repertorio pubblico dei casi trattati, come del resto suggerito autorevolmente da P. Moro, op. ult. cit., p. 60.

56 A. Mariani Marini, *Strategie concettuali nella redazione dell'atto difensivo*, in *Rassegna forense*, 2001, pp. 821 e ss.; *id.*, *Appunti per un parere. La consulenza difficile del giovane avvocato*, in *Diritto e formazione*, 2007, 3, pp. 449 e ss.; *id.*, *Agli antipodi dell'azzeccagarbugli. Cultura ed etica dell'avvocato*, Napoli, 2009; *id.*, "Se l'avvocato scrive al giudice: l'atto difensivo nella tipologia dei testi", in *L'avvocato e il processo. Tecniche di difesa*, a cura di A. Mariani Marini e M. Paganelli, op. cit., pp. 131 e ss.; D. Poto, *Note sparse sul parere legale*, in *Diritto e formazione*, 2008, 8, pp. 899 e ss.; U. Vincenti - A. Mariani Marini - F. Cavalla, *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, op. cit.; U. Vincenti, *La metodologia giuridica nella formazione dell'avvocato*, in *Diritto e formazione*, 2008, 6, pp. 918 e ss.; *id.*, *Suggerimenti per scrivere un ragionamento giuridico*, in *Diritto e formazione*, 2007, 2, pp. 283 e ss.; P. Moro (a cura di) *Metodologia della scrittura forense*, op. cit.; *id.*, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, op. cit.; F. Macario, "Metodologia e tecniche argomentative nell'elaborazione di scritti difensivi", in *L'argomentazione e il metodo nella difesa*, a cura di A. Mariani Marini e F. Procchi, Pisa, 2004, pp. 51 e ss.; *id.*, "Appunti sulla redazione di elaborati scritti in materia giuridica", in

In linea di principio si suggerisce l'esame approfondito del caso⁵⁷ per la miglior comprensione della traccia⁵⁸: il punto di partenza è la fattispecie concreta che viene sottoposta all'attenzione del discente. L'approccio mentale è anche in questo caso diretta promanazione degli insegnamenti della retorica classica, ovverosia lo *status causae*⁵⁹. Buona norma nell'*incipit* del parere è la breve ricapitolazione del fatto per focalizzare il quesito a cui rispondere (*propositio*). In seguito è necessario ricercare gli argomenti da esporre, con un approfondito esame della legislazione e della giurisprudenza di riferimento: è il noto meccanismo dell'*inventio*⁶⁰. Il discente deve dimostrare non soltanto di saper individuare la fonte normativa corretta, dandone una plausibile interpretazione alla luce dei precedenti giurisprudenziali⁶¹, ma anche di saper padroneggiare la materia nell'ottica di un'eventuale strategia processuale⁶² da dover elaborare. Si

L'avvocato e il processo. Tecniche di difesa, a cura di A. Mariani Marini e M. Paganelli, op. cit., pp. 111 e ss.; P. Ruggeri (a cura di), *Le tecniche difensive dell'avvocato*, Dossier mensile di Guida al diritto, 9, ottobre 2000; A. Gentili, *La tecnica dell'argomentazione*, in *Diritto e formazione*, 2009, 1, pp. 111 e ss.

57 È il meccanismo concettuale dello studio preventivo della causa e dell'adeguata ricerca dei contenuti del discorso retorico di ciceroniana memoria: *rem tene, verba sequentur*; U. Vincenti, in Vincenti-Mariani Marini-Cavalla, *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, op. cit., pp. 42 e segg.

58 A. Mariani Marini, *Appunti per un parere. La consulenza difficile del giovane avvocato*, in *Diritto e formazione*, 2007, 3, p. 452. Nella tecnica di redazione del parere è buona norma invitare il praticante a considerare l'intelligenza del caso partendo dal colloquio con il cliente, comprendendo a fondo il quesito e prendendo appunti. *Lege totum, nota semper*.

59 Quintiliano, *Instit. Orat.*, XII, 7, 1-15; Cicerone, *De oratore*, II, 24-26; P. Calamandrei, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano, 1999, p. 141; P. Moro, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, op. cit., p. 57. Lo studio della causa è la parte più importante della difesa; l'avvocato diligente deve sentire il cliente diffusamente, incalzarlo, prendere delle note; poi deve porsi dalla parte dell'avversario facendogli tutte le obiezioni possibili; infine deve valutare la causa come se fosse il giudice.

60 P. Moro, in *Metodologia della scrittura forense*, a cura di P. Moro, op. cit., pp. 17 e ss.; A. Mariani Marini, in Vincenti-Mariani Marini -Cavalla, *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, op. cit., pp. 61 e ss.

61 M. Paganelli, *Come si legge una sentenza*, in *Diritto e formazione*, 2007, 1, pp. 121 e segg.; F. Puppo, "Ricerca della giurisprudenza ed ordine degli argomenti", in *Metodologia della scrittura forense*, a cura di P. Moro, op. cit., pp. 59 e ss.

62 P. Biavati, *Le strategie della difesa nel processo civile*, in *Diritto e formazione*, 2008, 5, pp. 781 e ss.

tratta di rinvenire gli opportuni argomenti non tecnici estrinseci al processo (legislazione, giurisprudenza e dottrina⁶³), combinandoli con quelli intrinseci (prove precostituite, costituende ed eventuali consulenze⁶⁴). Gli argomenti tecnici, invece, dipendono dalla credibilità e dall'autorevolezza dell'avvocato capace di ottenere l'adesione del giudice alla propria tesi in base all'efficacia del proprio ragionamento persuasivo⁶⁵. Il discente, in sostanza, deve saper individuare il problema, trovare la regola applicabile e dare una soluzione⁶⁶. Naturalmente l'argomentazione deve essere esposta nella consapevolezza che nel processo opera una logica di probabilità e verosimiglianza⁶⁷ e non di certezza e di verità: la realtà processuale è raramente univoca, perché di norma si contrappongono opposte tesi, tutte dotate di un certo grado di verosimiglianza⁶⁸. Il testo giuridico deve presentare caratteri di coerenza (rispetto del principio di non contraddizione), sufficienza (devono essere illustrate le ragioni necessarie per l'accoglimento delle conclusioni), convergenza (gli argomenti proposti debbono convergere verso lo stesso scopo logico) e resistenza (capacità di superare le obiezioni avversarie)⁶⁹. L'argomentazione giuridica deve

63 Particolare attenzione va posta nell'interpretazione della fonte del diritto: come si è visto, nella crisi del sistema giuspositivistico, la premessa maggiore del ragionamento sillogistico non è più data da una norma precisa, ma da una delle interpretazioni possibili date dalla giurisprudenza o anche dalla dottrina. Così A. Mariani Marini, *Agli antipodi dell'azzeccagarbugli. Cultura e etica dell'avvocato*, op. cit., p. 18.

64 P. Moro, *Metodologia della scrittura forense*, a cura di P. Moro, op. cit., p. 24.

65 U. Vincenti, in Vincenti-Mariani Marini-Cavalla, *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, op. cit., pp. 40-41: "un dono della natura: l'attitudine all'inventio". Vedasi anche R. Bertuol, "L'istinto difensivo nell'argomentazione giudiziale", in *Metodologia della scrittura forense*, a cura di P. Moro, op. cit., pp. 102 e ss.

66 G. Pascuzzi, *Riconoscere e usare gli argomenti interpretativi*, in *Diritto e formazione*, 2007, 2, pp. 289 e ss.

67 È noto che il ragionamento deduttivo retorico è l'entimema e non il sillogismo: l'entimema parte da premesse soltanto probabili, mentre il sillogismo richiede delle premesse necessariamente vere. B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, op. cit., pp. 75 e ss.

68 A. Mariani Marini, *Strategie concettuali nella redazione dell'atto difensivo*, op. cit., p. 828; *id.*, *Scienza giuridica e argomentazione forense*, in *Diritto e formazione*, 2010, 1, p. 143.

69 P. Moro, *Metodologia della scrittura forense*, a cura di P. Moro, op. cit., pp. 30-31; *id.*, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, op. cit., pp. 48 e ss.; A. Mariani Marini, *Agli antipodi dell'azzeccagarbugli. Cultura ed etica dell'avvocato*, op.

seguire un ordinato percorso retorico (*dispositio*)⁷⁰: l'esordio, la narrazione o esposizione dei fatti, il resoconto o la conferma degli argomenti di diritto e l'epilogo o conclusione⁷¹. L'esordio deve emettere in evidenza lo scopo del discorso⁷². La narrazione dei fatti⁷³ deve essere chiara, breve e verosimile⁷⁴. La sintesi è una dote impareggiabile del testo giuridico⁷⁵: non ci deve essere nulla da togliere, nulla da aggiungere. Va preferita l'esposizione seguendo l'ordine cronologico della successione dei fatti (*ordo naturalis*), anche se non possono essere escluse soluzioni diverse, quando ad esempio si deve mettere in evidenza un momento intermedio (*ordo artificialis*)⁷⁶. Tra la narrazione dei fatti e l'esposizione degli argomenti giuridici è opportuno porre il ponte costituito dalla proposizione del tema, per illustrare immediatamente il nocciolo della questione da trattare (*propositio* o nucleo concettuale della trattazione)⁷⁷. L'esposizione degli argomenti è particolarmente delicata: è nota la distinzione tra l'ordine crescente (dall'argomento più debole a quello più forte), l'ordine decrescente (da quello più forte a quello più debole) e quello omerico o nestoriano (gli argomenti più forti vanno collocati all'inizio e alla fine); la soluzione preferibile è la terza, perché predispone psicologicamente l'interlocutore ad accogliere la nostra tesi (è dimostrato che si tende a

cit., pp. 29-30; *id.*, *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, in Vincenti-Mariani Marini-Cavalla, op. cit., p. 81; quest'ultimo Autore aggiunge anche i requisiti dell'unità, della coesione, della completezza e della congruenza, ovverosia la capacità di rispettare i principi razionali dell'ordinamento.

70 P. Moro, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, op. cit., p. 42. A. Mariani Marini, in Vincenti-Mariani Marini-Cavalla, *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, op. cit., p. 53; U. Vincenti, *La metodologia giuridica nella formazione dell'avvocato*, in *Diritto e formazione*, op. cit., p. 919.

71 Aristotele, *Retorica*, 1414, b, 8; R. Barthes, *La retorica antica*, Milano, 1972, pp. 89 e ss.

72 B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, op. cit., p. 70; questa proposizione del tema può anche mancare e può essere sostituita dalla *propositio* dopo la narrazione dei fatti.

73 B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, op. cit., p. 69; la narrazione dei fatti deve rispettare la regola delle 5 W, who, what, when, where, why.

74 B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, op. cit., p. 60.

75 P. Calamandrei, *L'elogio dei giudici scritto da un avvocato*, op. cit., pp. 80 e 102.

76 B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, op. cit., p. 104.

77 B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, op. cit., p. 70.

ricordare meglio l'inizio e la fine di un discorso o di un testo giuridico⁷⁸). Naturalmente occorre confutare gli argomenti avversari, soprattutto se si è convenuti⁷⁹, proponendo degli antisillogismi. Le conclusioni sono fondamentali sia nel parere legale che nell'atto giudiziale, e possono essere precedute dalla *partitio*, ovvero sia la ricapitolazione dell'argomentazione già compiutamente svolta⁸⁰; negli atti o pareri complessi è opportuno che la suddivisione in capitoli riguardi anche i singoli punti trattati già nello sviluppo argomentativo⁸¹. Il parere, come è noto, non ha fini persuasivi, che sono invece connotati specifici dell'atto giudiziario⁸², ma deve fornire una risposta oggettiva⁸³ al quesito posto dal cliente e sotteso al caso trattato; le conclusioni, pertanto, possono essere non univoche⁸⁴, ad esempio quando vi siano indirizzi giurisprudenziali contrastanti, e possono giungere ad esiti anche non compiacenti per il patrocinato⁸⁵. Il carattere essenziale dello stile linguistico da adottare (*elocutio*) è quello della chiarezza⁸⁶ e della precisione⁸⁷. Il testo deve essere chiaro e deve

78 L. De Cataldo, "Il contributo della psicologia giuridica nella formulazione e valutazione della prova", in *L'avvocato e il processo. Le tecniche di difesa*, a cura di A. Mariani Marini e M. Paganelli, op. cit., p. 425; il concetto è riportato più compiutamente nella relazione tenuta il 30 giugno 2001 a Roma nel corso dei seminari dell'avvocatura organizzati dal Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati.

79 Aristotele, *Retorica*, 1418, b, 14.

80 P. Moro, *Metodologia della scrittura forense*, a cura di P. Moro, op. cit., p. 27.

81 B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, op. ult. cit., *ibidem*.

82 P. Moro, *Metodologia della scrittura forense*, a cura di P. Moro, op. cit., p. 14.

83 Per la distinzione tra argomentazione logica od oggettiva ed argomentazione persuasiva o soggettiva, vedasi A. Mariani Marini, *Strategie concettuali nella redazione dell'atto difensivo*, op. cit., p. 827.

84 P. Pitter, "Considerazioni sul metodo di redazione dei compiti scritti per gli esami di avvocato", in *Metodologia della scrittura forense*, a cura di P. Moro, op. cit., pp.115-118.

85 D. Poto, *Note sparse sul parere legale*, in *Diritto e formazione*, op. cit., p. 904.

86 P. Calamandrei, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, op. cit., pp. 80 e 102.

87 F. Amici, "Linguaggio e comunicazione nella professione forense", in *L'avvocato e il processo. Tecniche di difesa*, a cura di A. Mariani Marini e M. Paganelli, op. cit., pp. 143 e ss.; A. Mariani Marini (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Milano, 2003; F. Sabatini, "Dalla lingua comune al linguaggio del legislatore e dell'avvocato", in *L'avvocato e il processo. Tecniche di difesa*, a cura di A. Mariani Marini e M. Paganelli, op. cit., pp. 3 e ss.; G. Alpa, "Il linguaggio dell'avvocato nella

essere caratterizzato da periodi brevi che evitino arcaismi, affettazioni e espressioni ambigue e confuse, nel rigoroso rispetto della correttezza grammaticale e lessicale⁸⁸. Il giurista, sin dalla sua formazione, deve avere presente il concetto retorico della politropia⁸⁹, che consiste nella capacità di adottare tipi diversi di linguaggio per i differenti tipi di ascoltatori; questa abilità di differenziazione linguistica a seconda dei destinatari del messaggio non solo è fondamentale nel parere legale (indirizzato ad un assistito) e nell'atto giudiziale (rivolto al giudice - *editio actionis* nell'atto di citazione), ma anche assume rilevanza nell'ambito della stessa tipologia di testo: uno scritto difensivo rivolto al giudice di pace per una questione bagatellare deve avere contenuti e forme espressive diverse rispetto al ricorso per cassazione. Naturalmente la chiarezza e la politropia non vanno confuse con la eccessiva semplificazione o la banalizzazione del testo, che deve rispettare sempre il rigore tecnico dell'argomentazione giuridica. Una regola aurea dell'esposizione è la massima precisione possibile⁹⁰: le espressioni utilizzate devono puntare ad essere univoche.

In sintesi, i paradigmi della retorica classica, ovverosia l'*inventio*, la *dispositio* e l'*elocutio*⁹¹, rimangono i capisaldi metodologici dell'argomentazione giuridica dell'avvocato e costituiscono la base del metodo didattico adottato nei gruppi di studio per l'apprendimento delle tecniche di redazione degli scritti giuridici⁹².

evoluzione dei metodi interpretativi, delle prassi e della tecnologia", in *L'avvocato e il processo. Tecniche di difesa*, a cura di A. Mariani Marini e M. Paganelli, op. cit., pp. 15 e ss.; A. Cattani, *Come dirlo? Parole giuste, parole belle*, Napoli, 2008.

88 B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, op. cit., p. 114; A. Mariani Marini, *Strategie concettuali nella redazione dell'atto difensivo*, op. cit., p. 835.

89 B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, op. cit., p. 18.

90 A. Mariani Marini, *Strategie concettuali nella redazione dell'atto difensivo*, op. cit., p. 836; B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, op. cit., pp. 115, 136 e 137; D. Poto, *Note sparse sul parere legale*, in *Diritto e Formazione*, op. cit., *ibidem*; P. Moro, *Metodologia della scrittura forense*, a cura di P. Moro, op. cit., p. 26.

91 I due ulteriori paradigmi della retorica classica, ovverosia la *memoria* (la mnemonica) e la *pronuntiatio* (la gestualità nell'esposizione orale), in questo caso non sono all'evidenza pertinenti perché riguardano la difesa orale e non la comunicazione persuasiva scritta.

92 "La retorica è nata per il discorso orale, ma la sua precettistica è, almeno in parte, utile anche ai fini del discorso scritto, che mira anche'esso alla persuasione di un'udienza, non presente ma lontana". Così U. Vincenti, in Vincenti-Mariani Marini-Cavalla, *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, op. cit., p. 53.

4 - POSSIBILI PROSPETTIVE

È ben noto che il metodo casistico presenta delle ulteriori e più sofisticate evoluzioni, come la didattica a base di problemi (nell'esperienza straniera *problem based learning*)⁹³: si tratta di tecniche didattiche ancora più avanzate che puntano non tanto alla soluzione del caso, quanto piuttosto allo sviluppo dell'acquisizione di conoscenze che rimangano stabilmente nel patrimonio cognitivo dello studente; questa metodologia si propone di stimolare la capacità di apprendimento autonomo del praticante che deve imparare ad imparare⁹⁴. La finalità è quella di acquisire le abilità per analizzare e risolvere i problemi. Non sono in grado di stabilire quanto il corso proposto tramite i gruppi di studio per l'apprendimento delle tecniche della comunicazione scritta forense si avvicini a questa innovativa metodologia didattica. Di sicuro vi sono molte analogie: la discussione interattiva con i discenti, il ruolo del tutor, il metodo di analisi del problema e la ricerca degli argomenti e delle soluzioni. Non vi è dubbio, in ogni caso, che si tratta di metodologie didattiche da monitorare ed analizzare approfonditamente per trarne eventuali ulteriori insegnamenti da associare al metodo classico basato sulla retorica forense.

Ulteriori spunti di riflessione arrivano dai recenti contributi sulla possibile applicazione delle neuroscienze in ambito giuridico⁹⁵, anche se l'opinione di chi scrive rimane ancorata alla prudenza per evitare l'eccessiva enfattizzazione degli aspetti psicologici nell'argomentazione giuridica.

La conclusione del presente lavoro, quindi, non può che confermare la validità della metodologia didattica basata sulla retorica forense classica, che rimane strumento insostituibile per l'apprendimento delle tecniche dell'argomentazione nell'ambito delle scuole di formazione forensi. Il realismo che deve pervadere il giurista pratico, però, non può disconoscere (e l'esperienza della scuola di Vicenza e Bassano del

93 G. Pascuzzi, *Didattica a base di problemi*, in *Diritto e formazione*, op. cit., pp. 788 e ss.; *Per una metodologia didattica*, in *Diritto e formazione*, 2009, 5, pp. 761 e ss., con particolare riguardo a pp. 768-769.

94 A. Mariani Marini, *La formazione congiunta di magistrati e avvocati*, in *Diritto & formazione*, 2004, 8-9, p. 1267.

95 C. Bona, *In quale modo le scienze cognitive possono tornare utili al giurista?*, in *Diritto e formazione*, 2010, 1, pp. 131 e ss.

Grappa ha avuto puntuali conferme in questo senso⁹⁶) che il metodo retorico si scontra con i consolidati pregiudizi che tuttora scaturiscono dal razionalismo illuminista di matrice settecentesca: si tratta di una lacuna culturale che potrà essere colmata soltanto con una sensibile e continua opera di riscoperta della tradizione classica che dovrà essere portata avanti da istituzioni meritorie come il C.E.R.M.E.G. e la Scuola Superiore dell'Avvocatura. I frutti di questo lavoro potranno essere compiutamente raccolti soltanto nel volgere di un paio di generazioni di avvocati, se la cultura della formazione forense continuerà a godere di adeguata attenzione da parte delle istituzioni e del legislatore.

Nel frattempo, l'esperienza insegna che, in determinate circostanze, il ricorso al metodo didattico della retorica classica deve essere proposto, come giustamente è stato scritto, “*più o meno consapevolmente*” ai discenti⁹⁷, per evitare che pregiudizi e vuoti culturali creino sbarramenti che si scontrano con i fini ultimi della formazione del giurista moderno.

PAOLO DORIA

Avvocato civilista del Foro di Vicenza

Responsabile didattico della Scuola di formazione forense E. Schiavo dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza e di Bassano del Grappa

Docente di diritto civile presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Padova

⁹⁶ Si sono verificati episodi in cui il materiale didattico proposto ai praticanti avvocati è stato letteralmente cestinato con espressioni ingiuriose a carico degli autori. Si tratta probabilmente dello scotto che si deve pagare per il degrado culturale ed intellettuale a cui sono giunte almeno in parte le nuove generazioni di giuristi.

⁹⁷ D. Poto, *Note sparse sul parere legale*, op. cit., p. 903.